

LA REVISIONE COSTITUZIONALE



Come intervenire sulle **fondamenta** di
un **enorme palazzo** **senza farlo crollare**

A cura della prof.ssa Ersilia Lemme

Nel 1950, nel suo «Discorso a difesa della scuola pubblica», **Piero Calamandrei** (giurista accademico e membro dell'Assemblea Costituente) disse che

*«il miracolo che la scuola può compiere
è quello di
trasformare i sudditi in cittadini»*

Compito della scuola è insomma quello di **formare cittadini colti, critici, non conformisti, consapevoli dei propri doveri e dei propri diritti, pronti a osservare scrupolosamente i primi e a far valere apertamente i secondi.**

Ed è proprio **con questo spirito** che ho affrontato l' impegno di **cercare di entrare nel merito del disegno di riforma costituzionale** sul quale saremo chiamati ad esprimerci tra 38 giorni.

Il 4 dicembre prossimo dovremo scegliere se votare sì o no al quesito referendario.

Lasciamo da parte gli **slogan ad effetto**, le **catastrofi inventate** e le **«sparate»** utilizzate ad uso comunicativo nel corso dei dibattiti e confronti televisivi cui assistiamo in questi giorni.

Cerchiamo di capire in maniera seria e approfondita i contenuti **per poter effettuare una scelta consapevole** sulla modifica della nostra Costituzione, atto fondativo della Repubblica italiana

Di cosa parleremo in questo incontro?

- **come si cambia la Costituzione:** iter di revisione costituzionale
referendum confermativo
- **breve storia del disegno di legge di revisione costituzionale**
- **spiegazione del quesito** scritto sulla scheda
- **contenuto della riforma :** in sintesi
- **parlamento:** come cambia il bicameralismo
come cambia la composizione del Senato
- **procedimento legislativo** attuale e quello previsto nel nuovo art.70
- **cariche elettive:** le novità della riforma (**Corte Cost, PdR**)
- **gli strumenti di democrazia partecipata:** novità in tema di referendum abrogativo e iniziativa legislativa popolare;
introduzione del referendum propositivo
- **abolizione del** Consiglio Nazionale per l'Economia e il Lavoro (**CNEL**)
- **una perplessità finale**

Inquadramento costituzionale

Cambiare la Costituzione è possibile, ma le procedure sono lunghe e complesse (**rigidità**).

Della materia si occupano **due articoli della Cost:**

- **art.138:** procedimento di revisione costituzionale
(limite procedurale)
- **art. 139:** «la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale»
(limite espresso di contenuto)

- **limite implicito di contenuto:** a parere della Dottrina dominante, anche utilizzando l'apposito procedimento di revisione, **non si possono eliminare** dal testo della Costituzione i c.d. **principi supremi**, per esempio:
 - diritti fondamentali
 - principio della sovranità popolare (art.1)
 - principio di uguaglianza (art.3)
 - principio di unità della Repubblica (art.5)
 - principio della rappresentatività
 - principio democratico

Cambiare questi principi **significherebbe attuare non una revisione** ma un **vero e proprio mutamento del patto fondamentale che unisce la nostra comunità**


Procedimento di revisione costituzionale

Confronto con il procedimento legislativo ordinario
differenze:

- **doppia approvazione** da parte di ciascuna Camera
- **intervallo** di almeno **3 mesi** tra prima e seconda votazione (c.d. **pausa di riflessione**)
- In fase di **seconda votazione è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3**
 - **Se si raggiunge**, il testo di revisione verrà promulgato dal PdR, pubblicato su GU ed entrerà in vigore (è stato così per la rif cost del 2012 che ha introdotto il principio dell'equilibrio in bilancio)
 - **Se non si raggiunge** la maggioranza qualificata, ma **almeno quella assoluta** (50% + 1 dei componenti di ciascuna Camera) in entrambe le Camere, si apre una **fase solo eventuale**: il **referendum costituzionale**

- Il testo di revisione approvato dal P verrà **pubblicato su GU a scopo notiziale** (per renderlo noto a tutti)
- Dalla pubblicazione decorrono **3 mesi** entro i quali è **possibile richiedere che la legge di revisione sia sottoposta a referendum**
- Se nei 3 mesi **nessuno chiede il referendum**, la legge di revisione verrà **promulgata dal PdR, pubblicata su GU** (non solo a scopo notiziale) ed **entrerà in vigore**
- Se **viene chiesto il referendum**, sarà il popolo ad esprimersi **direttamente sull'entrata o meno in vigore della legge di revisione**
(è questo il caso della riforma Boschi – Renzi)

Iter di approvazione di una legge costituzionale



cos'è il referendum costituzionale (confermativo, sospensivo)

normativa: art.138 Cost + legge n. 352/1970

- è un **istituto di democrazia diretta**
- è una **fase eventuale** del procedimento di revisione costituzionale
- può essere **richiesto da:**
 - 500.000 elettori**
 - 5 consigli regionali**
 - 1/5 dei membri di ciascuna Camera**
- la richiesta va presentata **all'Ufficio centrale per il referendum** (presso la **Corte di Cassazione**) che ha un ruolo fondamentale: **verificare la legittimità della richiesta referendaria**, ossia la sua conformità all'art **138** e alla **l 352/70**
- questo Ufficio **si deve pronunciare entro 30 gg** dalla presentazione del quesito
- **se la richiesta è dichiarata legittima,**
- **il PdR deve indire con decreto il referendum**
- Il giorno stabilito , la votazione si svolge **a suffragio universale** (partecipano tutti i cittadini italiani che hanno compiuto 18 anni, compresi gli italiani residenti all'estero)
- **non è richiesto il quorum strutturale (quorum di validità)** (che invece è richiesto nel referendum abrogativo ex art 75 Cost): non è necessario che si rechino alle urne il 50% + 1 degli aventi diritto al voto. **Vince il sì di conferma o il no di rifiuto**, sia che si voti in molti oppure in pochi
- **la legge di riforma è approvata se il n° dei voti favorevoli (sì) supera il n° dei voti contrari (no)**
- l'elettore ha una **alternativa secca: approvare (votare SI) o non approvare (votare NO)**

qualche curiosità

dal 1948 a oggi la Costituzione è stata oggetto di revisione costituzionale 15 volte:

- nel 1963 2 volte (legge costituzionale 2 e 3)
- nel 1967; nel 1989; nel 1991; nel 1992; nel 1993;
- 2 volte nel 1999 (con il riconoscimento della autonomia statutaria delle Regioni);
- nel 2000 (con la istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini all'estero);
- 2 volte nel 2001 (tale revisione è stata sottoposta a referendum costituzionale);
- nel 2003 (sul riconoscimento costituzionale della promozione della pari opportunità tra donne e uomini);
- nel 2007
- e infine nel 2012.

Solo in due casi le revisioni costituzionali sono state oggetto di referendum:

- la legge di revisione costituzionale n. 1 del 2001 (titolo V)
- la c.d. devolution del 2006.

Il referendum del 2001 ha avuto esito positivo e la riforma è diventata legge a tutti gli effetti.

Al contrario, **il referendum del 2006 ha avuto esito negativo** (la maggioranza dei votanti si è schierata per il no).

Il quesito scritto sulla scheda

« Approvate il testo della legge costituzionale concernente
"disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario,
la riduzione del numero dei parlamentari,
il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni,
la soppressione del Cnel
e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione",
approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale
n. 88 del 15 aprile 2016? »

Sì

No

Come deve essere formulato il quesito?

Dal momento che la riforma modifica 47 articoli della Costituzione intervenendo su molti temi, sulla formulazione della domanda oggetto del referendum si sono contrapposte due tesi:

- Secondo alcuni il quesito referendario deve permettere ai cittadini di comprendere puntualmente il tenore della revisione in atto: quindi l'oggetto del referendum doveva essere scomposto in più quesiti in base alle diverse tematiche della riforma
- Secondo altri l'elettore deve valutare e votare la riforma nel suo significato complessivo dal momento che le parti della stessa sono tra loro tutte collegate

Al momento della formulazione del quesito tra i due diversi orientamenti ha prevalso quello di proporre un quesito unico sull'intero progetto di revisione costituzionale.

Perché?

- era la tesi sostenuta dalla maggioranza
- per ragioni storiche: in Italia il referendum costituzionale è sempre stato formalizzato in un unico quesito

E fin qua tutto ok

Ma poi proprio **sulla formulazione del quesito**, lungo e complicato, **è nata un'ulteriore polemica:**

In breve:

- **secondo alcuni** il testo è **intriso di connotati politici** e rappresenterebbe uno spot per le ragioni del Sì perché dipinge in toni favorevoli il contenuto della riforma
- **secondo altri**, invece, la formulazione del testo **segnerebbe una rottura rispetto ai quesiti cervellotici del passato**, dando ai cittadini informazioni necessarie sui punti chiave della riforma.

STA DI FATTO CHE:

- il quesito deve essere scritto seguendo le disposizioni della legge 352/1970 (che regola i referendum)
- tale lex all'art 16 prescrive che sulla scheda possa essere presente :
 - **o l'elenco degli articoli che sono stati modificati** (nel caso di questa riforma sono 47)
 - **oppure il nome della legge**

E l'attuale **legge di riforma si chiama proprio come il testo del quesito che compare sulla scheda**

Ecco perché alcuni sostengono che la legge di riforma **nasca** con un titolo promozionale

FASI DELL'ITER LEGISLATIVO DELLA RIFORMA

Questi i passaggi dell'iter legislativo del disegno di legge di revisione costituzionale:

- **Iniziativa legislativa:** presentazione del progetto al Senato **l'8 aprile 2014** (iniziativa governativa: presentato dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi e dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi)
- **prima approvazione Senato** l'8 agosto 2014
- **prima approvazione Camera dei Deputati** (con **emendamenti**) il 10 marzo 2015 (**avvio «navetta»**)
- 13 ottobre 2015: il Senato è nuovamente intervenuto sul disegno di legge, introducendo nuovi emendamenti
- 11 gennaio 2016: la Camera ha confermato la riforma senza ulteriori modifiche.

Approvato quindi un testo identico da entrambe le Camere, per ciascuna di esse è iniziato il **periodo di (almeno) tre mesi** di pausa di riflessione, decorso il quale si è passati alla **seconda votazione presso le 2 Camere**

- seconda votazione al Senato : 20 gennaio 2016
- seconda votazione alla Camera : 12 aprile 2016

Quindi si è concluso l'iter di approvazione in Parlamento.

Nella seconda deliberazione la maggioranza raggiunta è stata pari in entrambe le Camere a circa il 57% dei loro membri; **quindi non è stata raggiunta la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera**, che avrebbe portato alla diretta entrata in vigore della riforma.

Ecco perchè **dal 15 aprile 2016**, data della pubblicazione della legge di revisione costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale , ha cominciato a decorrere il **periodo di ulteriori 3 mesi per richiedere il referendum costituzionale**.

La richiesta è stata avanzata tanto dalla maggioranza, quanto dall'opposizione. Entrambi gli schieramenti politici hanno depositato le firme necessarie, cioè almeno **un quinto dei membri di una Camera**, all'Ufficio centrale per il referendum che ne ha dichiarato la legittimità

Il PdR ha indetto il referendum per il 4 dicembre 2016

La riforma interviene su 47 articoli della Costituzione, tutti contenuti nella Seconda Parte della stessa (Ordinamento della Repubblica)

IL CONTENUTO DELLA RIFORMA

La legge di revisione può essere divisa nelle seguenti aree tematiche:

- 1. Superamento del bicameralismo perfetto:** il Parlamento continua ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato, ma i due organi hanno composizione diversa e soprattutto funzioni differenti.
- 2. Modifiche alla composizione del Senato:** il Senato diventerebbe un organo di rappresentanza delle autonomie territoriali e di raccordo tra i Comuni, le Regioni, lo Stato e l'Unione europea. Ridotto il numero dei senatori da 315 a 100
Il nuovo Senato **parteciperebbe al procedimento legislativo solo in un limitato numero di materie** (per esempio in tema di revisioni costituzionali o di legge elettorale) e **potrebbe esprimere pareri non vincolanti sui progetti di legge della Camera Dep.**
- 3. Modifiche al procedimento legislativo**
- 4. Modifiche ai rapporti tra Governo e Parlamento.**
- 5. Modifiche agli strumenti di democrazia diretta:** iniziativa legislativa popolare e referendum
- 6. Modifiche alle modalità di nomina delle cariche elettive** (PdR e giudici della Corte Costituzionale))
- 7. Soppressione del CNEL:** Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
- 7. Modifiche al Titolo V** della Costituzione (rapporti Stato – Regioni): verrebbe modificata nuovamente la divisione di competenze legislative tra Stato e Regioni, **introducendo una “clausola di supremazia”** in base alla **quale lo Stato potrà intervenire su materie che esulano dalla propria competenza al verificarsi di particolari condizioni o necessità. Abolite le Province.**

Qualche curiosità in più:

- **Il bicameralismo perfetto italiano costituisce un unicum al mondo.** Non esistono altri ordinamenti nei quali Camera e Senato svolgono esattamente le stesse funzioni e sono titolari entrambi del rapporto fiduciario nei confronti del Governo.
- **Nell'UE, solo 13 Stati su 28 hanno una doppia Camera** (negli altri c'è **monocameralismo**). Di questi 13, **solo 5 prevedono per la seconda Camera l'elezione a suffragio universale.**

SENATO

ATTUALE PREVISIONE	DDL DI RIFORMA
<p>ENTRAMBE LE CAMERE SONO ESPRESSIONE DIRETTA DEL CORPO ELETTORALE</p> <p>COMPOSIZIONE I SENATORI SONO UN NUMERO COMPLESSIVAMENTE VARIABILE :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 315 sono la componente fissa eletta su base regionale direttamente dal popolo • UNA VARIABILE N è formata dai cd senatori a vita (di nomina presidenziale e «di diritto») (attualmente ne abbiamo 5: Giorgio Napolitano, Mario Monti, Elena Cattaneo, Renzo Piano, Carlo Rubbia) 	<p>SI SPEZZA LA SIMMETRIA PREVISTA DAI COSTITUENTI, IN FAVORE DI UNA DIFFERENZIAZIONE DELLE DUE CAMERE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAMERA DEI DEPUTATI come «assemblea politica», i cui membri eletti dal popolo rappresentano la Nazione • SENATO non sarà più eletto direttamente dal popolo e RAPPRESENTERA' LE ISTITUZIONI TERRITORIALI <p>Sarà composto da 100 MEMBRI di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 95 scelti dalle Regioni (74 consiglieri regionali e 21 sindaci) • 5 nominati dal PdR (in carica solo per 7 anni) <p>Gli attuali senatori a vita restano in carica (e gli ex PdR continuano a diventarlo)</p>

ATTUALE PREVISIONE	DDL DI RIFORMA
<p>STATUS GIURIDICO DEI SENATORI:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ hanno RAPPRESENTANZA POLITICA (divieto di mandato imperativo, rappresentanza senza vincoli di mandato)▪ godono di IMMUNITA' CIVILE (insindacabilità)▪ godono di IMMUNITA' PROCESSUALE▪ percepiscono una INDENNITA'	<p>STATUS GIURIDICO DEI SENATORI:</p> <p>NON E' PREVISTA INDENNITA' AGGIUNTIVA PER I SENATORI (non avranno due indennità)</p> <p>Solo ai deputati spetterà un'indennità per l'attività svolta, mentre ai senatori verrà riconosciuta solo l'indennità stabilita per la carica di consigliere regionale o di sindaco</p> <p>RESTANO LE IMMUNITA' PARLAMENTARI</p> <p>RESTA IL DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO (anche ai senatori è garantito l'esercizio della funzione senza vincoli di mandato)</p>

SENATO

ATTUALE PREVISIONE	DDL DI RIFORMA
<p data-bbox="117 429 620 468">MODALITA' DI ELEZIONE</p> <p data-bbox="117 544 710 582">ELETTORATO ATTIVO: 25 anni</p> <p data-bbox="117 658 736 696">ELETTORATO PASSIVO: 40 anni</p>	<p data-bbox="989 429 1491 468">MODALITA' DI ELEZIONE</p> <p data-bbox="989 544 1748 644">Le modalità di elezione dei senatori verranno chiarite con una legge futura</p> <p data-bbox="989 715 1729 868">SCOMPARE il limite di età per essere eletti (si può avere anche meno di 40 anni)</p>

ATTUALE PREVISIONE

FUNZIONI: bicameralismo perfetto: le Camere hanno stesse funzioni e le esercitano collettivamente

Ragioni del bicameralismo perfetto:

- **assicurare un maggior approfondimento e garanzia nell'elaborazione delle leggi**

La doppia discussione e la doppia approvazione dovrebbero consentire un lavoro più accurato: una Camera può correggere gli errori compiuti dall'altra, introdurre modifiche, prima che la lex entri in vigore.

- **assicurare un più efficace esercizio delle funzioni di controllo sul G**

IL SENATO APPROVA LE LEGGI assieme alla Camera dei Deputati

IL SENATO VOTA LA FIDUCIA AL GOVERNO assieme alla Camera Deputati

DDL DI RIFORMA

FUNZIONI: bicameralismo imperfetto: alle Camere vengono attribuite funzioni differenti

LE LEGGI SARANNO APPROVATE SOLO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

CON ALCUNE ECCEZIONI: OCCORRERA' L'OK ANCHE DEL SENATO PER ALCUNE LEGGI DI PARTICOLARE IMPORTANZA

(leggi costituzionali, leggi elettorali, leggi sulle minoranze linguistiche, referendum, trattati UE, enti territoriali, elezione e decadenza dei senatori)

Può PROPORRE ALLA CAMERA DISEGNI DI LEGGE (e la Camera entro 6 mesi deve esaminarli)

NON VOTA PIU' LA FIDUCIA AL GOVERNO, che spetterà solo alla Camera Deputati

novità in Parlamento

- **i regolamenti parlamentari dovranno disciplinare:**
 - i diritti delle minoranze
 - lo statuto delle opposizioni
- **dovere per ciascun membro del Parlamento di partecipare alle sedute di Assemblea e ai lavori nelle Commissioni:** si tratta di un **nuovo dovere costituzionale** rivolto a deputati e senatori, che mirerebbe a **contenere la diffusa pratica dell'assenteismo**
- **il Senato non scade mai e rimane sempre in carica mentre la Camera dei deputati scadrà ogni 5 anni per poi andare al rinnovo elettivo.**

Nel Senato **scadono i singoli senatori** in quanto **la durata del mandato coincide con quella dei loro organi** (Regioni o Comuni): quindi **la composizione del Senato potrà subire cambiamenti nel corso della legislatura** e addirittura cambi di maggioranza.

ITER LEGISLATIVO (il nuovo art. 70)

Attualmente, in base all'art 70, «la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere».

9 parole estremamente chiare che vengono sostituite, nell'art 70 riscritto, da 432 parole costruite con una tecnica legislativa involuta che delinea ben 4 procedimenti legislativi diversi tra loro: vi saranno cioè 4 modi diversi di fare leggi al posto di uno.

Cercando di semplificare i procedimenti legislativi si possono così schematizzare:

1. leggi bicamerali
2. leggi approvate solo dalla Camera, con possibile esame del Senato entro 15 gg
3. leggi approvate solo dalla Camera, con necessario esame del Senato entro 10 gg
4. leggi approvate solo dalla Camera, con necessario esame del Senato entro 15 gg

In sintesi esisterebbero: leggi approvate da entrambe le Camere, leggi di cui il Senato può chiedere le modifiche, leggi in cui il Senato deve chiedere le modifiche

leggi bicamerali

Procedura che da sempre conosciamo: **stesso testo approvato da Camera e Senato.**

L'elenco delle leggi bicamerali è lungo ed è suddiviso per materia:

- leggi costituzionali e di revisione costituzionale
- leggi sulle minoranze linguistiche
- leggi sui referendum
- leggi in materia di elezione del Senato
- leggi sull'ordinamento degli enti territoriali
- leggi sulla partecipazione all'Unione Europea
- leggi di attuazione delle norme UE

leggi approvate dalla sola Camera, con possibile esame del Senato entro 10 gg

Tutte le leggi approvate dalla Camera e che **non rientrano nell'elenco delle leggi bicamerali possono essere esaminate** dal Senato se entro 10 gg 1/3 dei senatori ne faccia richiesta

- **Il Senato ha 30 gg di tempo per esaminarle e proporre modifiche**
- **La Camera deciderà se accogliere o meno le modifiche**

leggi approvate dalla sola Camera, con necessario esame del Senato entro 10 gg

Questa ipotesi si verifica quando la Camera vota sulle materie previste dall'art 117 Cost che sono riservate alle Regioni e in cui lo **Stato decide di intervenire scavalcando le competenze regionali: c.d. «clausola di supremazia statale»**.

Lo Stato, cioè, invade le competenze regionali quando, **su proposta del Governo**, interviene su materie riservate alle Regioni.

Motivazione dell'invasione:

- **la tutela dell'unità giuridica o economica della repubblica**
- **la tutela dell'interesse nazionale.**

In pratica:

- **lo chiede il Governo**
- **la Camera approva la legge**
- **il Senato deve necessariamente esaminare la legge**
- **il Senato può proporre modifiche**
- **la Camera può disattendere le modifiche del Senato solo se nella votazione finale approva la legge a «maggioranza assoluta dei propri componenti**

leggi approvate dalla Camera, con necessario esame del Senato entro 10 gg

Questa ipotesi riguarda **le leggi di bilancio e la legge di stabilità.**

La più importante legge dello Stato verrebbe quindi:

Approvata dalla Camera

Trasmessa **obbligatoriamente** al Senato

Entro 15 gg il Senato **può proporre modifiche**

Sulle modifiche del Senato **decide in via definitiva la Camera** senza maggioranze particolari

Oltre a questi procedimenti – che possiamo definire generali – vi sono altri sottoprocedimenti che rendono ancora più complicato il processo di produzione normativa (es sulle leggi elettorali di camera e senato può essere chiesto il controllo preventivo di costituzionalità da parte di $\frac{1}{4}$ dei deputati e $\frac{1}{3}$ dei senatori, entro 10 gg dall'approvazione)

Alla fine si contano – tra procedimenti e sottoprocedimenti – 10 modi diversi di produrre atti normativi primari (= leggi)

TEMPI E MODI PER LEGIFERARE

Per i disegni di legge che considera di particolare rilevanza, **il GOV potrà chiedere alla Camera di :**

- **deliberare entro 5 gg** dalla richiesta
- **iscrivere il DDL con priorità all'odg**
- sottoporlo a votazione entro **tempi certi** (70 gg con eventuale proroga di 15).

Questa misura è **diretta a cancellare la cattiva abitudine del G di ricorrere alla decretazione d'urgenza come metodo quasi ordinario di emanazione delle leggi**

Nuovo sistema di elezione degli organi costituzionali di garanzia (PdR e CC)

La nostra Costituzione riconosce nel **PdR** il «**capo dello Stato che rappresenta l'unità nazionale**»

Per i compiti che gli vengono assegnati, ha un ruolo molto importante e delicato.

Ecco perché i **Padri costituenti avevano previsto un quorum elevato per la sua elezione** (spiega modalità di **elezione attuale del PdR**)

Il sistema di elezione del PdR viene modificato in conseguenza della riduzione del numero dei senatori

Il PdR verrà eletto

dal **Parlamento in seduta comune** (630 deputati + 100 senatori)

Non è più richiesta l'integrazione con i rappresentanti regionali

Sono richieste le seguenti **maggioranze qualificate**:

- **2/3 dell'Assemblea dal primo al terzo scrutinio**
- **3/5 dell'Assemblea dal quarto al sesto scrutinio**
- **3/5 dei votanti dal settimo scrutinio**

Sostanzialmente invariate le sue attribuzioni: potrà però **sciogliere unicamente la Camera** e non più il Senato, essendo composto da rappresentanti regionali.

Il presidente della Camera, durante l'assenza del PdR, **ne fa le veci** (attualmente il compito è svolto dal presidente del Senato)

Modificato il sistema di elezione dei giudici della Corte Costituzionale

- è un fondamentale **organo di garanzia** del nostro sistema costituzionale.
- è **il giudice delle leggi**
- è la **guardiana della Costituzione**
- **garantisce** l'aderenza ai principi costituzionali da parte leggi ordinarie e degli atti atti afl

Attualmente i giudici della Corte sono 15, nominati in modo tripartito

5 giudici nominati dal PdR

5 giudici nominati dal Parlamento in seduta comune

5 giudici nominati dalle supreme magistrature (Consiglio di Stato, Corte Conti, Corte Cassazione)

Nella riforma i criteri generali di nomina sono gli stessi ma i 5 giudici di nomina parlamentare anziché essere eletti in seduta comune saranno così individuati:

- 3 saranno nominati dalla Camera
- 2 saranno nominati dal Senato

Le funzioni rimangono sostanzialmente invariate con l'aggiunta di un **inusuale controllo preventivo sulle leggi elettorali** : su richiesta di 1/4 componenti Camera o 1/3 componenti Senato, le leggi elettorali potranno essere sottoposte a giudizio preventivo della Corte Costituzionale (fine: **evitare di scoprire «a posteriori» che la legge elettorale sia incostituzionale**, come accaduto per il Porcellum)

STRUMENTI di DEMOCRAZIA DIRETTA

iniziativa legislativa popolare

- viene innalzato a **150.000** (attualmente 50.000) il numero delle firme richieste per la presentazione dei disegni di legge alle Camere
- si vincolano i regolamenti parlamentari a prevedere, per questi disegni di legge, **tempi certi di esame e votazione**

referendum abrogativo

Questo istituto viene modificato con l'introduzione di un **doppio quorum di validità in base al numero dei sottoscrittori**:

- in caso di sottoscrizione della proposta da parte di 500.000 elettori, per la validità della consultazione sarà necessaria la partecipazione al referendum della **maggioranza degli aventi diritto al voto**
- in caso di sottoscrizione della proposta da parte di 800.000 elettori, **sarà sufficiente la partecipazione della maggioranza dei votanti all'ultima elezione della Camera dei deputati**

referendum «propositivi» e «di indirizzo»

Questi referendum sono una **novità della riforma**

Si tratterebbe di introdurre a livello nazionale istituti già in parte previsti in alcune Regioni

Costituiscono una **forma di partecipazione diretta del popolo al procedimento legislativo**

- **«referendum propositivi»** : potrebbero consistere nell'approvazione di una proposta di legge o di provvedimenti di diversa natura
- **«referendum di indirizzo»**: dovrebbe avere ad oggetto l'approvazione di risoluzioni

L'effettiva istituzione di questi istituti, peraltro, è rimessa:

- ❖ **ad una futura legge costituzionale** (che dovrà essere approvata con lo speciale procedimento di cui all'art.138 Cost)
- ❖ **e ad una successiva legge (bicamerale) di attuazione**, cioè una lex che dovrà essere approvata da Camera e Senato

Pertanto per maggiori dettagli sulle effettive caratteristiche di queste forme di partecipazione sarà necessario attendere l'approvazione dell'apposita legge costituzionale

ABOLIZIONE CNEL

Il Consiglio nazionale per l'economia e il lavoro è un «organo ausiliario dello Stato» previsto dalla Cost (art 99) le cui funzioni sono:

- **fornire consulenza alle Camere e al Governo (pareri non vincolanti)**
- **presentare in Parlamento disegni di legge nelle materie di sua competenza (economiche e sociali)**

In pratica è un organo che si occupa di **controllare la situazione economica e lavorativa del nostro Paese da un punto di vista di osservazione dell'economia** e non di vigilanza con lo scopo appunto di esprimere pareri e proposte (**funzione di raccordo** tra politica e categorie economiche e sociali)

E' composto da 64 consiglieri variamente nominati e designati:

- **10 nominati dal PdR e dal PdConsiglio (qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica)**
- **48 nominati dai rappresentanti delle categorie produttive (rappresentanti lavoratori, rapp dirigenti, rapp imprese)**
- **6 membri rappresentanti delle associazioni di volontariato**

La riforma prevede la sua soppressione

E' stato giudicato **un «ente inutile»**, che **non ha mai svolto efficacemente la sua funzione di organo di consulenza tecnica per il Parlamento**: dalla sua nascita ha realizzato solo 96 pareri e 14 disegni di legge.

Una perplessità finale

Come sopra ricordato, l'attuale legge di revisione costituzionale **è di iniziativa governativa**, in quanto presentata dal presidente del Consiglio Renzi e dal ministro Boschi.

Piero Calamandrei (1947) affermò più volte che al Governo era inibito di partecipare alla riforma costituzionale:

“ nella preparazione della Costituzione il Governo non ha alcuna ingerenza: il Governo può esercitare per delega il potere legislativo ordinario, **ma nel campo del potere costituente, non può avere alcuna iniziativa, neanche preparatoria.** Quando l'assemblea discuterà pubblicamente la nuova Costituzione, **i banchi del Governo dovranno essere vuoti (sic!),** estraneo del pari deve rimanere il Governo alla formazione del progetto. **Se si affida al Governo o a una Commissione di tecnici non facenti parte dell'assemblea la preparazione del piano, la sovranità popolare viene menomata”.** (Calamandrei, ed. il Ponte vol I p 147).

La stessa sensibilità costituzionale di Calamandrei , ebbe **Alcide De Gasperi**, capo del Governo e deputato. All'Assemblea Costituente , De Gasperi intervenne sull'art 7 della Costituzione sui rapporti tra Stato e Chiesa (25 marzo 1947). **E non parlò come Capo del governo, ma deputato . E dal banco dell'assemblea e non dal banco del Governo.** E si limitò a trattare solo il tema dei rapporti tra Stato e Chiesa.

Un dubbio si insinua prepotente: ma questa riforma è legittima?